

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1891

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FERRARI Francesco, LAURIA, BORGIA,
GREGORELLI, PETRICCA, TAMPONI, PERLINGIERI, COSTA,
DIANA, LAVAGNINI, BACCARINI, COVIELLO e DELFINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1995

**Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1992,
n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario**

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Per far fronte al contenzioso aperto dalle Comunità europee per la mancata applicazione del regime delle quote di produzione e del prelievo supplementare con decorrenza dal periodo 1° aprile 1993-31 marzo 1994, è stata emanata la legge 26 novembre 1992, n. 468, sulle «Misure urgenti nel settore lattiero-caseario».

L'articolo 12, comma 1, della legge citata, contempla, appunto, la precisazione secondo cui il progressivo adattamento del mercato agricolo interno alle strutture economiche delle Comunità europee sebbene realizzato attraverso la differita applicazione della normativa comunitaria, costituisce un atto di indirizzo di politica economica in agricoltura.

In questa materia, abbiamo conosciuto, tuttavia, dopo l'entrata in vigore della legge - che doveva essere garanzia di certezza giuridica per i produttori e gli acquirenti attraverso il completo adeguamento alla normativa comunitaria - una continua moltiplicazione di provvedimenti che si sono sovrapposti in un processo di inflazione legislativa, provocando ogni volta enormi tensioni e disagi nei rapporti tra le parti.

In particolare, la legge n. 468 citata è stata più volte oggetto di «valutazioni» da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche tramite l'eccessivo ricorso a strumenti amministrativi.

La Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato ha approvato il 18 maggio 1995 una proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del regolamento, (vedi *Doc. XVI*, n. 1) sui problemi connessi all'attuazione del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46 - emanata per far fronte ad alcuni più urgenti problemi - con cui si ritiene necessario impegnare il Go-

verno, nel rispetto delle indicazioni del legislatore:

1) ad emanare atti di indirizzo conformi alle disposizioni normative;

2) a ritenere validi, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2-bis del citato decreto-legge n. 727 del 1994, convertito, dalla legge n. 46 del 1995, i ricorsi amministrativi singoli o cumulativi, previsti da precedenti circolari dell'AIMA ai fini della corretta predisposizione del bollettino;

3) ad escludere la facoltà per gli acquirenti di accettare l'autocertificazione dei produttori garantendo l'ambito applicativo dell'istituto;

4) a modificare il dato della produzione, riferito ai capi lattiferi, per l'attribuzione delle quote ai produttori a seguito dell'approvazione dei piani di miglioramento.

Per questo, oggi, chiediamo che quelle modifiche che l'applicazione della legge ha dimostrato opportune per superare un complesso di anomalie e, che sopra tutto, si legano all'integrale adeguamento agli obiettivi dei regolamenti della Unione europea, siano discussi ed approvati innanzi alla Camere rappresentative per non degradare i diritti e i doveri delle parti a meri strumenti dell'attività dell'Amministrazione.

A decorrere dal 31 marzo 1993, valutando l'obiettivo di conseguire in futuro un migliore equilibrio del mercato, con regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 «che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» è prevista l'applicazione per altri sette periodi consecutivi di dodici mesi dello stesso sistema di imposizione di un prelievo sulle quantità di latte, consegnate o vendute direttamente, eccedenti un limite di garanzia.

Non si tratta, comunque, di un semplice prolungamento della durata del precedente regime di prelievo supplementare ma della sostituzione ad esso di una diversa ed autonoma regolamentazione che, «per far tesoro dell'esperienza acquisita e per rispettare esigenze di semplicità e chiarezza atte a garantire la certezza giuridica dei produttori e degli altri operatori economici interessati», è destinata alla sistemazione ordinata e coerente della complessa serie di norme in vigore, mediante l'abrogazione sia del regolamento (CEE) n. 2074/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, che del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 e successive modificazioni ed integrazioni.

Partendo dall'esigenza richiamata di definire il corretto coordinamento della legge con i successivi regolamenti (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 1992 e n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, e conse-

guente recepimento di alcuni importanti principi di disciplina si ritiene, quindi, opportuno proporre ulteriori modifiche della legge attraverso la riorganizzazione del sistema di competenze tra Stato e regioni dopo l'approvazione della legge 4 dicembre 1993, n. 491; la revisione delle competenze dell'AIMA l'attribuzione alle regioni della funzione concernente la pubblicazione e la tenuta dei bollettini.

Inoltre, occorre procedere alla ridefinizione delle condizioni per la pubblicazione del bollettino; alla revisione della procedura di cessione ed affitto di quote e, in generale, alla semplificazione amministrativa della gestione delle quote.

Si tratta, infine, di avviare un programma di ristrutturazione della produzione promuovendo l'abbandono delle quote latte e la successiva riassegnazione a particolari categorie di produttori.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Alla legge 26 novembre 1992, n. 468, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - *1.* Le regioni e le province autonome esercitano le funzioni amministrative di applicazione e di controllo del regime delle quote latte e del prelievo supplementare ai sensi degli articoli 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 491».

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Le regioni e le province autonome pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quota, redatti conformemente alle disposizioni del presente articolo, in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgano le funzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del decreto ministeriale 27 dicembre 1994, n. 762, e dai produttori non aderenti ad alcuna associazione»;

b) il comma 6 è abrogato;

c) al comma 7, le parole: «dandone comunicazione all'AIMA» sono soppresse;

d) il comma 9 è abrogato.

Art. 3.

1. All'articolo 3, della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 12 lettera c), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento CEE n. 1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978» ed inoltre le parole: «all'AIMA» sono sostituite dalle seguenti «alle regioni e alle province autonome» e le parole: «durante il periodo 1993-1994» sono sostituite dalle seguenti: «durante il periodo di dodici mesi di cui trattasi»;

b) al comma 2, le parole: «al 1993-1994» sono sostituite dalle seguenti: «a quello in corso»;

c) al comma 6, le parole: «all'AIMA» sono sostituite dalle seguenti: «alle regioni e alle province autonome».

Art. 4.

1. All'articolo 4, della citata legge n. 468 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'AIMA pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni e le province autonome devono pubblicare entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno»;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Le regioni e le province autonome comunicano entro il 31 dicembre di ogni anno copia dei bollettini di cui al comma 2 all'AIMA per la tempestiva verifica della corrispondenza della somma delle quote latte individualmente attribuite con il quantitativo globale garantito a livello nazionale.

2-ter. Nel caso in cui l'AIMA accerti a livello regionale o provinciale il superamento della somma dei quantitativi assegnati ai produttori in termini percentuali ri-

spetto al quantitativo globale garantito, comunica alle regioni e alle province autonome i risultati della verifica per la riduzione delle quote secondo criteri che tengano conto della salvaguardia della produzione nelle zone montane e della continuità dell'esercizio dell'attività zootecnica dei giovani agricoltori, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 27 dicembre 1994, n. 762.

2-quater. In caso di inerzia delle regioni o delle province autonome negli adempimenti di cui al comma 2-ter, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali assegna ad esse il termine di trenta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale delega l'AIMA ad adottare in via sostitutiva, le misure di intervento necessarie entro il 28 febbraio del periodo di cui trattasi;».

c) al comma 5, le parole: «di cui all'articolo 12, lettera c), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 9, lettera e), del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992»;

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il produttore escluso dagli elenchi del bollettino può autocertificare la produzione corrispondente alla quota ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

Art. 5.

1. All'articolo 5, della citata legge n. 468 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera e), del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, devono compilare la dichiarazione prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 3 del regolamento CEE n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, per i produttori non associati,

e trasmetterla alle regioni e alle province autonome ove sono ubicate le aziende dei produttori medesimi entro i termini previsti dal citato articolo 3»;

b) al comma 2, le parole: «nonchè all'AIMA», sono soppresse;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Gli acquirenti sono tenuti a considerare la titolarità della quota latte autocertificata dal produttore ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis, ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa vigente».

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. I produttori associati e non associati possono costituire garanzie a favore degli acquirenti nelle ipotesi in cui le consegne effettuate oltrepassino la propria quota, in relazione all'ammontare del prelievo supplementare eventualmente dovuto».

e) al comma 7, le parole: «nonchè all'AIMA», sono soppresse;

f) al comma 10, le parole: «regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento CEE n. 536/93 della Commissione del 9 giugno 1993»;

g) al comma 12, il periodo: «Nell'ambito della predetta procedura di compensazione può essere prevista una compensazione limitata ai produttori delle zone di montagna e, in subordine, delle zone svantaggiate di cui alla direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975», è soppresso.

h) al comma 13, le parole: «in collaborazione» sono sostituite delle seguenti: «di intesa».

Art. 6.

1. L'articolo 9 della citata legge n. 468 del 1992 è abrogato.

Art. 7.

1. All'articolo 10, della citata legge n. 468 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il trasferimento di quota latte, a titolo temporaneo, disgiuntamente dal complesso dei capi lattiferi, è rinnovabile per un solo periodo, trascorso il quale il produttore non può trasferire neppure in parte, la propria quota, nel periodo successivo.

2-ter. Il produttore che a seguito della stipulazione dei patti di cui al comma 1 abbia ottenuto la proprietà o il godimento della quota latte non può trasferire volontariamente la stessa nel corso del periodo di cui trattasi»;

b) al comma 3, le parole: «esclusa quella destinata a boschi, a frutteti o comunque a colture arboree» sono sostituite dalle seguenti: «per la produzione di foraggi»;

c) al comma 4, le parole: «e all'AIMA», sono soppresse:

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La stipulazione dei contratti di trasferimento della quota latte è comunicata entro tre giorni a cura delle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle regioni e alle provincie autonome che provvedono all'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 4 ed agli altri adempimenti di cui al comma 11»;

e) al comma 10, le parole: «in caso di applicazione del comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di trasferimento a titolo definitivo»;

f) al comma 12, le parole: «all'AIMA, la quale» sono sostituite dalle seguenti: «alle regioni e alle provincie autonome, le quali»;

g) il comma 13 è abrogato;

h) dopo il comma 13, è inserito il seguente:

«13-bis. Ai fini del trasferimento parziale di quota latte unitamente all'azienda

con contratto di vendita, affitto o comodato o con atto di successione e, comunque, con qualsiasi altro atto che comporti effetti analoghi, occorre calcolare la produzione proporzionalmente alla quantità e qualità dei capi lattiferi oggetto di trasferimento»;

i) al comma 14, le parole: «ai sensi dell'articolo 7 del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988 e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992»;

l) dopo il comma 14, sono aggiunti i seguenti:

«14-bis. Le regioni e le province autonome provvedono alla verifica della corretta compilazione dell'atto di trasferimento di quote latte ed al rispetto dei limiti imposti dall'articolo 10 ed al conseguente aggiornamento del bollettino entro dieci giorni dall'avviso di ricevimento della comunicazione di cui al comma 14.

14-ter. Le regioni e le province autonome notificano alle parti interessate l'avvenuta modificazione del bollettino ovvero l'esito negativo dell'attività di verifica formale».

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 10 della citata legge n. 468 del 1992 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - 1. Ai fini della regolarità degli atti di trasferimento di quota latte disgiuntamente dal complesso dei capi lattiferi organizzati per l'esercizio dell'impresa, le parti interessate devono provvedere all'autenticazione delle firme presso l'ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura competente a livello provinciale ovvero a cura del presidente dell'associazione dei produttori riconosciuta cui risulta aderire una delle parti.

2. Gli atti di trasferimento di quota latte devono essere inviati a cura delle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle regioni e alle provincie ai

fini dell'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 4».

Art. 9.

1. All'articolo 11 della citata legge n. 468 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, secondo comma, del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere c), d) ed f) del regolamento CEE n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e) del regolamento CEE n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni».

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 11 della citata legge n. 468 del 1992, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - 1. Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, l'AIMA entro il 1° settembre 1995, adotta, d'intesa con il Comitato permanente, un programma volontario di abbandono della produzione lattiera a livello nazionale previa corresponsione di una indennità a ciascun produttore che dispone di una quota latte. L'importo dell'indennità è pari a 450 lire per Kg ed è versato in un'unica rata.

2. I produttori devono presentare apposita domanda all'AIMA con cui si impegnano ad abbandonare totalmente o parzialmente le quote latte di cui dispongono entro il 30 novembre 1995 che confluiscono nella riserva nazionale.

3. I quantitativi di cui al comma 2 vengono riassegnati dall'AIMA a singoli produttori per ammontari specifici o supplementari, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, in base ai seguenti criteri di priorità:

a) giovani agricoltori di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto ministeriale n. 762 del 27 dicembre 1994;

b) produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta, la cui complessiva produzione annuale non superi le 200 tonnellate;

c) altri produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi del citato articolo 2, nei limiti della quota ridotta.

4. Le domande per la riassegnazione dei quantitativi di cui al comma 2 devono pervenire all'AIMA entro il 31 dicembre 1995 al fine di consentire alla successiva attribuzione entro sessanta giorni dalla loro disponibilità.

5. L'AIMA provvede alla costituzione di una graduatoria sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande facendo comunque salvi i criteri di priorità di cui al comma 3».

Art. 11.

1. All'articolo 14, della citata legge n. 468 del 1992, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, sono emanate le norme di riordinamento della disciplina regolamentare della quota latte e del prelievo supplementare sul latte bovino».